Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1928 - ANNO VI** — **Numero 243**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini P reghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di due fascicoli della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione dei fascicoli 3° e 4° del III volume 1928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2690.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2211.
Norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 13 febbraio 1927, n. 282, e 19 gennaio 1928, n. 26, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di disciplinare con apposite norme l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale del Corpo anzidetto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La banda musicale della Regia guardia di finanza è compresa nel contingente generale stabilito dalla legge per il Corpo, ed ha il seguente organico:

1 sottotenente maestro direttore;
1 maresciallo maggiore vice direttore;
24 brigadieri musicanti prime parti;
28 appuntati musicanti seconde parti.

Art. 2.

Il sottotenente maestro direttore di banda è tratto per concorso fra coloro che con lo stesso grado hanno ricoperto o ricoprono uguale carica nel Regio esercito.

Art. 3.

Il vice direttore di banda è tratto per concorso dai musicanti prime parti.

Art. 4.

I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante apposito concorso:

a) dai musicanti della banda che desiderano cambiare parte o strumento;

b) dai militari del servizio generale del Corpo che ne siano presunti idonei;

c) dai musicanti in servizio nelle altre forze armate dello Stato, se i competenti Ministeri lo consentano;

d) dai musicanti civili, che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 30° anno di età.

Non possono essere ammessi al concorso gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), che ammogliati o vedovi con prole non abbiano compiuto il 28° anno di età, e che non abbiano comunque gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo.

Art. 5.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso di cui al precedente art. 4 sono soggetti ad un periodo non superiore ad un mese di esperimento nella banda.

Compiuto questo con buon esito, i musicanti in servizio attivo o in congedo delle forze armate dello Stato sono assunti nella banda col grado già rivestito purchè corrispondente a quello previsto per la parte da coprire; mentre i musicanti provenienti dal civile o che non abbiano avuto grado superiore a quello di soldato sono assunti come allievi guardie, computandosi a loro favore per la successiva nomina a guardia il periodo di tempo trascorso in esperimento.

Art. 6.

Non è consentito avanzamento oltre il grado di brigadiere per i musicanti prime parti e di appuntato per i musicanti seconde parti.

Art. 7.

Per le promozioni di grado del vice direttore e dei musicanti occorre possedere il requisito della buona condotta, l'istruzione letteraria e militare pel grado cui si aspira e la capacità artistica necessaria, secondo sarà valutato dalla Commissione di avanzamento in base agli atti personali ed ai rapporti gerarchici.

Art. 8.

Dalla data di applicazione del presente decreto, possono ottenere, senza limitazione di numero, il permesso di contrarre matrimonio i militari della banda che rivestano:

a) il grado di maresciallo vice direttore, sempre però che sia stato compiuto il 25° anno di età;

b) il grado di brigadiere ed abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio ed il 25° anno di età;

c) il grado di sottobrigadiere ed abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio ed il 26° anno di età;

d) il grado di appuntato o di guardia ed abbiano compiuto il decimo anno di effettivo servizio.

Art. 9.

Salvo il caso di gravi esigenze di ordine pubblico, i militari della banda non possono essere impiegati che nel servizio della banda medesima.

Solo pei militari musicanti di grado non superiore a guardia può essere consentito il passaggio al servizio ordinario del Corpo, ferme nel caso le altre condizioni richieste per il personale del contingente generale.

I sottufficiali ed appuntati della banda sono esclusi dalla nomina ad impieghi civili, e quando per qualsiasi motivo cessino di far parte della banda sono prosciolti dall'obbligo di servizio nel Corpo.

Art. 10.

Ove non contrastino col presente decreto, si applicano ai militari della banda le disposizioni vigenti pel personale del servizio ordinario del Corpo.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, e per quanto altro si attiene al funzionamento della banda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2691.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 2224.

Modifica del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nella parte riguardante il Registro aeronautico nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258, e 23 gennaio 1927, n. 325, che apportano emendamenti al predetto regolamento;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1923, n. 1878, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, che approva e rende esecutiva la convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, approva inoltre i due protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della convenzione stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Registro aeronautico nazionale, istituito a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'art. 156 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è modificato in conformità del modello annesso (Allegato 1), il quale abroga e sostituisce l'allegato 4 del regolamento anzidetto.

Art. 2.

Il funzionario preposto alla tenuta del Registro aeronautico nazionale è altresì incaricato della tenuta di un « *registro generale, ossia d'ordine* » conforme all'annesso modello (Allegato 2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 79. — CASATI.

ALLEGATO 1

REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

Numero d'ord. delle immatricolazioni	Data della immatricolazione	MARCHE		Tipo dell'aeromobile	Descrizione sommaria dell'aeromobile	Numero dato dal costruttore	MOTORI			Certificato di navigabilità			Variazioni o riparazioni importanti che apportano notevoli cambiamenti all'aeromobile	NOME nazionalità e domicilio de proprietario	Aeroporto di base dell'aeromobile	*Annotazioni*	Iscrizione delle ipoteche costituite sull'aeromobile			Trascrizione dei diritti reali costituiti sull'aeromobile			Annotamenti alle iscrizioni ed alle trascrizion	
		Nazionalità	Immatricolazione				Numero	Tipo	HP	Numero	Categoria	Suddivisione					N. particolare dell'ipoteca	Copia letterale delle note, preceduta dalla data della loro presentazione	*Annotazioni*	N. particolare della trascrizione	Copia letterale delle note, preceduta dalla data della loro presentazione	*Annotazioni*	N. particolare dell'annotamento	Annotamenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ALLEGATO 2

REGISTRO GENERALE OSSIA D'ORDINE

Numero d'ordine annuale del presente	DATA della richiesta (in tutte lettere)	ESIBITORE	COGNOME E NOME DELLE PERSONE		NATURA, DATA ed altre eventuali indicazioni per specificare i titoli (1)	OGGETTO cioè: Iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione	Numero particolare della formalità	ANNOTAZIONI
			per cui venne richiesta la formalità	rimpetto a cui deve eseguirsi la formalità				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	addì .... *del mese di* .... *mille*							
	addì .... *del mese di* .... *mille*							
	addì .... *del mese di* .... *mille*							
	addì .... *del mese di* .... *mille*							
	addì .... *del mese di* .... *mille*							

(1) Oltre ad indicare la natura e data del titolo, secondo che trattasi di atto pubblico o privato, di sentenza od ordinanza dell'autorità giudiziaria, di divieto dell'autorità amministrativa, si indicherà qui pure il cognome, il nome e la residenza del pubblico ufficiale che abbia rogato od autenticato l'atto; oppure si farà riferimento alla nota della originaria iscrizione, già esistente in ufficio e che tien luogo di titolo per le rinnovazioni ai sensi dell'art. 2005 del Codice Civile.

Numero di pubblicazione 2692.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2222.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Perugia e di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Veduta la convenzione, approvata dalle Commissioni Reali per la straordinaria amministrazione delle provincie di Perugia e di Terni, rispettivamente con deliberazioni 9 e 15 marzo 1928, circa la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività in dipendenza della istituzione della provincia di Terni;

Veduti i pareri favorevoli espressi sulla convenzione anzidetta dalla Giunta provinciale amministrativa di Perugia in adunanza 26 aprile 1928 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Terni in adunanza 28 luglio 1928;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione prima - in adunanza 29 agosto 1928, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La surriferita convenzione fra le provincie di Perugia e di Terni è approvata, salvi gli ulteriori provvedimenti, ai termini di legge, per quanto concerne le eventuali modificazioni agli statuti delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica di cui è cenno nella convenzione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 77 — CASATI.

Numero di pubblicazione 2693.

REGIO DECRETO 30 settembre 1928, n. 2225.

Modificazioni agli articoli 2, 11 e 53 del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993, della legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 della legge 17 maggio 1928, n. 1019;

Veduto il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, primo comma, 11, 53, ultimo comma, del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993, della legge elettorale politica sono rispettivamente modificati come appresso:

« Art. 2. — Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, o che, essendo minori degli anni ventuno, ma maggiori dei diciotto, siano ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

« Art. 11. — Nell'ottobre di ogni anno il podestà, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o lo compiano al 31 maggio dell'anno successivo. Nel detto elenco dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ventuno anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole ».

« Art. 53. — Il voto si esprime in calce alla formula per sì o per no con le modalità prescritte dall'art. 72 ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2694.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 2226.

Provvedimenti per i commessi postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di sollecitare le riduzioni di personale in ruolo e l'assunzione di personale con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commessi assunti in ruolo nell'Amministrazione postale telegrafica, a partire dal 1° gennaio 1925, possono chiedere,

fino al 31 dicembre 1929, di rinunciare alla nomina in ruolo e di essere confermati con contratto a termine, fra i 5000 agenti previsti dall'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, numero 1733, secondo le seguenti norme:

Il contratto decorre dalla medesima data della sistemazione in ruolo esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza arretrata, ha la durata di 10 anni e può essere rinnovato per tre successivi quinquenni.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta la paga giornaliera di L. 18, 17, 16, ovvero 15, secondo che risiede rispettivamente in città con popolazione superiore a 300.000 abitanti, o superiore a 200.000 e fino a 300.000 abitanti, o superiore a 100.000 fino a 200.000 abitanti, ovvero fino a 100.000 abitanti, esclusa qualsiasi indennità a titolo di caroviveri.

Detta paga è aumentabile del 10 per cento sulla misura iniziale, ogni quinquennio, tenuto conto del rendimento e della condotta dell'agente; essa è comprensiva dell'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

In caso di trasferimento, il personale ha diritto alla paga stabilita per la nuova sede in corrispondenza all'anzianità di servizio da esso posseduta. Gli aumenti quinquennali sono limitati a quattro.

Art. 3.

Il personale confermato per contratto a norma del precedente articolo 1 se alla data di sistemazione contava una anzianità non inferiore a sei anni per effettivo servizio di avventiziato prestato, con qualsiasi funzione, presso l'Amministrazione centrale, le Direzioni provinciali e compartimentali, ed i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, o gli uffici principali, ha diritto, con decorrenza da tale data, al primo aumento del 10 per cento.

Nel computo dell'anzianità, al servizio effettivo di avventiziato si aggiungono gli abbreviamenti previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti. Se l'anzianità complessiva sia inferiore al sessennio, è utile, per la maturazione del primo aumento quinquennale, limitatamente alla parte attinente a servizi di guerra; se l'anzianità medesima superi il sessennio, la parte eccedente è valutabile, agli effetti del conseguimento dell'aumento successivo, soltanto in quanto derivi da servizi di combattente.

Art. 4.

Il personale anzidetto è assicurato, con effetto dalla sistemazione, mediante convenzione da stabilirsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, sulla base di un contributo da versarsi all'Istituto predetto, in ragione del 12 per cento delle diarie.

Queste sono soggette a ritenuta di ricchezza mobile ed a quella del 4 per cento per contributo di assicurazione; l'8 per cento è a carico dell'Amministrazione postale telegrafica.

Le ritenute sullo stipendio, alle quali il personale anzidetto è sottoposto, per debiti personali, all'atto del suo passaggio dalla posizione di ruolo a quella contrattuale, continuano ad essere operate fino alla estinzione dei debiti stessi, sulla nuova paga.

Art. 5.

Il personale che dalla posizione di ruolo passa a quella contrattuale, a norma del presente decreto, conserva il diritto a tutte le facilitazioni concesse al personale di ruolo, in materia di assegnazione di alloggi, sia da parte di cooperative, sia da parte dello Stato.

Art. 6.

Nella eventualità di una successiva nuova nomina in ruolo del personale confermato per contratto, a norma del presente decreto, non saranno applicabili al personale stesso le norme degli articoli 1 e 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, riflettenti la conservazione, al personale nominato in ruolo, nei limiti dello stipendio massimo del grado conseguito, della differenza tra il trattamento del posto di ruolo e quello eventualmente maggiore goduto nella posizione di contrattista.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stabilite le norme relative al contratto di impiego del personale di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 81. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2695.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2213.

Rettifica al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, nella parte relativa ai contributi scolastici dovuti dai comuni di Nese e di Poscante in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio in esecuzione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1915, n. 2507, col quale la frazione Olera del Comune di Poscante fu aggregata al Comune di Nese;

Veduto l'elenco delle variazioni avvenute, con effetto dal 1° gennaio 1926, nelle scuole dei detti Comuni, in dipendenza dalla suindicata variazione territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Nese e Poscante, della provincia di Bergamo, devono versare annualmente alla R. Te-

soreria dello Stato, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti rispettivamente in L. 4.000 ed in L. 5.600 col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, sono rettificati per ognun di essi in L. 4.800 per il periodo dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, è rettificato, nella parte relativa ai suindicati Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 67. — CASATI.

PROVINCIA DI BERGAMO.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in esecuzione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *gennaio* 1926-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 1° luglio 1926, n. 1392			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Nese.	5	800	4.000	6	800	4.800
2	Poscante . .	7		5.600	6	»	4.800
	Totali . . .	12		9.600	12		9.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2696.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2214.

Rettifica al R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, nella parte relativa ai contributi scolastici dovuti dai comuni di Nese e di Poscante in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni della Lombardia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2507, col quale la frazione Olera, del comune di Poscante, fu aggregata al comune di Nese;

Veduto l'elenco delle variazioni avvenute, con effetto dal 1° gennaio 1926, nelle scuole dei detti Comuni, in dipendenza della suindicata variazione territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Nese e di Poscante, della provincia di Bergamo, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in esecuzione dell'art. 19 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti rispettivamente in L. 1600 ed in lire 2400 col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, sono rettificati per ognun di essi in L. 2000 per il periodo dal 1° gennaio 1926 al 31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 novembre 1927, n. 2605, è rettificato, nella parte relativa ai suindicati Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 68. — CASATI.

PROVINCIA DI BERGAMO.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *gennaio* 1926-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 17 nov. 1927, n. 2605			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
1	Nese	4	400	1.600	5	400	2.000
2	Poscante . .	6	»	2.400	5	»	2.000
	Totali . . .	10		4.000	10		4.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1928, n. 2227.

Numero di pubblicazione 2697.

Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1209, 1249, 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, d'introdurre alcune variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè in bilanci relativi a speciali gestioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del Fondo per il culto, della Colonia Eritrea e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal medesimo Ministro proponente.

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata per venticinque esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dal 1928-29, l'annua somma di L. 1,508,382.40, da pagare in quattro rate trimestrali eguali, di L. 377,095.60 ognuna, scadenti, rispettivamente, il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile di ciascuno dei detti esercizi, a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale annualità comprensiva di capitale e d'interesse, per l'ammortamento della somma di L. 20,000,000 mutuata dall'Istituto medesimo all'Opera nazionale Balilla.

In relazione, per tutto il periodo di tempo predetto, resta ridotta di eguale ammontare l'assegnazione annua di lire 10,000,000, autorizzata a favore dell'Opera nazionale Balilla, col R. decreto 20 novembre 1927, n. 2341.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno recate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' elevata da L. 3,000,000 a L. 4,500,000 la somma che, a termini dell'art. 2 della legge 7 giugno 1928, n. 1250, relativa all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1928-29, il Ministro per le finanze è autorizzato ad anticipare in conto corrente nell'esercizio medesimo al Ministero delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 7.

Il limite d'impegno per le sovvenzioni da accordare, nell'esercizio finanziario 1928-29, alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è stabilito in L. 300,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 86. — CASATI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1928-29.

a) *In aumento*:

Cap. n. 141 — Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali, ecc.	L. 1,450,017.25
Cap. n. 287-*bis* (di nuova istituzione) — Rifusione, da parte degli enti culturali, delegati dal Ministero della pubblica istruzione, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole di qualsiasi tipo, a tutto l'esercizio finanziario 1924-25	*per memoria*
Cap. n. 303 — Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione, ecc.	L. 200,000 —
Cap. n. 367 — Quota parte, in conto capitale, delle annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, ecc.	» 82,064.48
Totale degli aumenti	L. 1,732,081.73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Spese per il servizio araldico, ecc. L. 20,000 —
Cap. n. 64 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti) . . . » 70,000 —
Cap. n. 68 — Assegni fissi per spese d'ufficio (spese fisse) . . . . » 7,000 —
Cap. n. 74 — Fitto di locali, ecc. (Intendenze di finanza) . . . . » 750,000 —
Cap. n. 156 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 30,000 —
Cap. n. 157 — Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa, ecc. . . . . » 4,000 —
Cap. n. 261 — Contributo all'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, ecc. . . » 500,000 —
Cap. n. 293-*bis* (di nuova istituzione) (in corrispondenza del capitolo aggiunto n. 522 del 1927-28) — Somma da pagare alla Società anonima Cantieri navali Orlando, in dipendenza della Convenzione 31 agosto 1865 (art. 10), approvata con legge 17 maggio 1866, n. 2935, e della Convenzione 23 agosto 1926 (art. 5, commi 1°, 2° e 3°) approvata con R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125 (art. 2 del Regio decreto medesimo) . . . . » 3,390,000 —
Cap. n. 348 — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti, ecc. . . . » 80,798.75
Cap. n. 418 (aggiunto) (in conto competenza) — Contributo e sovvenzioni straordinarie diverse . . » 1,200,000 —

Totale degli aumenti . . L. 6,051,798.75

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 230 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme, ecc. . . L. 580,798.75
Cap. n. 241 — Spese per dazi doganali, ecc. . . » 1,000,000 —
Cap. n. 282 — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili, ecc. . . . . » 1,000,000 —
Cap. n. 297 — Indennità temporanea mensile agli ufficiali, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . » 2,000,000 —
Cap. n. 316 — Somme occorrenti per pagamento in contanti, ecc. (Risarcimento danni di guerra) . » 1,177,000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 5,757,798.75

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 56 — Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2352.

Cap. n. 403 (aggiunto) — Sussidi al personale in servizio permanente della M.V.S.N. e sussidi, una volta tanto, alle relative famiglie, in occasione del decesso degli ufficiali medesimi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290).

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi. - Indennità e diarie ai membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo . . . . L. 220,000 —
Cap. n. 37 — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . . . . » 100,000 —
Cap. n. 38 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole non classificate di cui al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667 . . . . L. 24,494,200 —
Cap. n. 40 — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura, nonchè da enti pubblici e privati, e destinato alla preparazione dei maestri, ecc. . . . . » 146,587.40
Cap. n. 59-*quinquies* — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. . . . . » 1,000,000 —
Cap. n. 59-*novies* — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole commerciali, ecc. . . . . » 450,017.25
Cap. n. 62 — Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato, e delle Regie università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione fra lo Stato ed altri enti . . . . » 150,000 —
Cap. n. 83 (modificata la denominazione) — Spese per il funzionamento del Comitato centrale per le missioni agli istituti archeologici della Regia scuola italiana di archeologia in Atene, e delle missioni archeologiche all'estero . . » 100,000 —
Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione) — Sussidi ai Comuni per riadattamento di edifici e per la costruzione di baracche provvisorie da servire esclusivamente ad uso delle scuole elementari nei paesi della Carnia danneggiati dal terremoto del 26 e 27 marzo 1928 . . . . » 150,000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione) — Fondo in corrispondenza della quota parte dei versamenti degli enti culturali, delegati dal Ministero della pubblica istruzione, per economie nelle gestioni delle scuole di qualsiasi tipo, destinato a regolare gli ulteriori pagamenti delle somme ancora spettanti agli enti per gestioni di scuole . . . . . *per memoria*
Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione) — Somme dovute in dipendenza di danni derivati a proprietà private da infiltrazioni della fognatura del Collegio medico dipendente dalla Regia università di Napoli . . . . » 9,500 —

Totale degli aumenti . . . L. 26,820,304.65

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi, ecc. L. 24,494,200
Cap. n. 34 — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 39 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 74 citato dall'art. 1 del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667 . . . . » 179,500
Cap. n. 89 — Sopraintendenze alle antichità, ecc. » 100,000
Cap. n. 109 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui per gli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, medie, magistrali, delle altre scuole e dei convitti, degli istituti educativi e dell'infanzia, ecc. . . . . . . » 1,865,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 26,738,700

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni, ecc. . . . . L. 32,300
Cap. n. 114-*ter* (di nuova istituzione) — Concorso dello Stato per le onoranze al senatore prof. Camillo Golgi . . . . » 15,000

Totale degli aumenti . . . L. 47,300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. L. 32,300
Cap. n. 107 — Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione, ecc. . . . . . . » 15,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 47,300

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 46 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe, ecc. (Italia centrale)	L.	500,000
Cap. n. 48 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia centrale)	»	100,000
Cap. n. 54 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia meridionale)	»	100,000
Cap. n. 86-*bis* (di nuova istituzione) — Spese eventuali di carattere straordinario per il funzionamento degli uffici provinciali dipendenti		*per memoria*
Cap. n. 89 — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc. (soppresso)		
Cap. n. 96 — Opere marittime (Italia settentrionale)	»	6,000,000
Cap. n. 116 — Opere in gestione dell'Ispettorato per la maremma toscana	»	2,000,000
Cap. n. 117-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità per concessione di opere idrauliche, di sistemazione montana e di rimboschimento delle zone litoranee nell'Italia meridionale e insulare, esclusa la Sardegna		*per memoria*
Cap. n. 131 — Opere pubbliche nelle Puglie	»	5,000,000
Cap. n. 147-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (articolo 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836)	»	6.809
Cap. n. 158 (aggiunto) (in conto competenza) — Spese dipendenti dal terremoto del 27 marzo 1928 nel Friuli, ecc.	»	7,000,000
Totale degli aumenti	L.	20,706,809

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale)	L.	505,000
Cap. n. 47 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia centrale)	»	195,000
Cap. n. 103 — Opere in gestione del Magistrato alle acque	»	6,000,000
Cap. n. 138 — Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	14,000,000
Totale delle diminuzioni	L.	20,700,000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 15 — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dell'Amministrazione dei lavori pubblici (spesa obbligatoria).

Cap. n. 30 — Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dai Provveditorati alle opere pubbliche per l'Italia meridionale e insulare e dagli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati - Spese per il personale per il funzionamento dei servizi.

Cap. n. 104 — Spese in gestione del Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra in Treviso.

Cap. n. 117 — Opere stradali.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 58-*bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110) (spesa obbligatoria)		*per memoria*
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) — Compensi straordinari ai componenti la Commissione d'inchiesta per il sinistro del piroscafo nazionale « Principessa Mafalda »	L.	23,500
Cap. n. 68 — Indennità di trasferta e competenze al personale, ecc.	»	20,000
Totale degli aumenti	L.	43,500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 64 — Compensi per le costruzioni navali, ecc.	L.	23,500
Cap. n. 69 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	20,000
Totale delle diminuzioni	L.	43,500

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 72 — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio. Spese di ogni genere per la statistica dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 61 — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc.	L.	1,350,000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 18 (modificata la denominazione) — Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi scuola marinaretti	»	12,000
Cap. n. 63 — Servizio automobilistico, ecc.	»	11,000
Totale degli aumenti	L.	103,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46 — Casermaggio, ecc.	L.	11,000
Cap. n. 57 — Manutenzione dei fabbricati, ecc.	»	15,000
Cap. n. 64 — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	77,000
Totale delle diminuzioni	L.	103,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 28 — Spese per l'esecuzione del testo unico ecc., (irrigazioni)	L.	730,000
Cap. n. 94 — Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica, ecc.	»	300,000
Cap. n. 121 — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria	»	3,140
Totale degli aumenti	L.	1,033,140

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 81 — Spese generali, esclusi i premi di operosità, ecc.	L.	4,000
Cap. n. 95 — Concorso dello Stato, ecc. (opere di grande irrigazione)	»	730,000
Cap. n. 97 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	300,000
Totale delle diminuzioni	L.	1,034,000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 29 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e sperimentali — Borse e sussidi di tirocinio e di perfezionamento presso stazioni agrarie e speciali od all'estero per la sperimentazione agraria — Sussidi di studio per orfani di guerra — Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie — Studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicato all'agricoltura.

Cap. n. 31 — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, laboratori, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione.

Cap. n. 81 — Spese per il funzionamento del Comitato centrale annonario e per l'applicazione dei provvedimenti sulla disciplina

della macinazione e della panificazione (Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843).

Cap. n. 101 — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti di sperimentazione agraria, dalla Cassa depositi e prestiti, ai termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni, in conto residui, degli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 236-*bis* (di nuova istituzione) — Somma occorrente per l'esecuzione delle Convenzioni stipulate a Nettuno il 20 luglio 1925 tra l'Italia e la Jugoslavia . L. 17,200,000

Cap. n. 351-*bis* (di nuova istituzione) — Somma occorrente per anticipare alla Società anonima cooperativa « Garibaldi » i rimborsi dovuti ai marinai ed ai datori di lavoro jugoslavi, ai termini della speciale Convenzione stipulata a Nettuno, il 20 luglio 1925, tra l'Italia e la Jugoslavia . . . . » 800,000

Totale degli aumenti . . . L. 18,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 640 (aggiunto) — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. . . . . L. 18,000,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità, ecc. . . . . L. 5,433,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 83 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 5,433,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *D*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali, per l'esercizio 1928-29.

1° — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Ampliamento delle saline, acquisto di macchine e istituzione di nuovi stabilimenti per la lavorazione, l'immagazzinamento e la spedizione del sale . . . . L. 1,500,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Compra di tabacchi, ecc. . . . . . L. 1,500,000

2° — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Retribuzione al personale in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496 . . . . L. 50,000

Cap. n. 40 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. . . . . » 6,000

Totale degli aumenti . . . L. 56,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2 — Retribuzione al personale straordinario ed avventizio, ecc. . . . . L. 6,000

Cap. n. 11 — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici, ecc. . . . » 50,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 56,000

3° — BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. 1 — Proventi doganali, ecc. . . . . . L. 282,064.48

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 44-*bis* (di nuova istituzione) — Servizio del prestito concesso all'Azienda agricola del Tessenei, in base al R. decreto 9 gennaio 1927, n. 78 (interessi compresi nella prima annualità di ammortamento) . . . . L. 200,000 —

Art. 50-*bis* (di nuova istituzione) — Servizio del prestito concesso all'Azienda agricola del Tessenei, in base al R. decreto 9 gennaio 1927, n. 78 (1ª annualità di ammortamento) . . . . L. 82,064.48

Totale degli aumenti . . . L. 282,064.48

4° — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA POSTALE-TELEGRAFICA.

ENTRATA.

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da iscrivere nella parte straordinaria della spesa dell'Azienda medesima per l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale telegrafica (art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2243) (3ª delle 10 rate). . . . . *per memoria*.

SPESA.

Cap. n. 104 — Versamento al Tesoro, ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti, dell'ammontare delle economie accertate nella gestione dei residui passivi. . . . . *soppresso*.

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale telegrafica (art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2243) (3ª delle 10 rate) . . . . *per memoria*.

MODIFICHE DI DENOMINAZIONI.

Cap. n. 3 — Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni ai supplenti presso le Direzioni e il Ministero e presso gli uffici di prima classe.

Cap. n. 9 — Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico ai termini del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 99 - Spese relative - Indennizzi per infortuni e danni.

Cap. n. 24 — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopo-lavoro postelegrafico ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1271, modificato dal R. decreto 12 agosto 1927, n. 1565.

Cap. n. 35 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari dei servizi di trasporto, con retribuzione non superiore alle L. 6000 annue, ed alle loro famiglie.

Cap. n. 44 — Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bolgette da portalettere, distintivi per agenti postali, insegne per uffici postali, postelegrafonici - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette d'impostazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta.

Cap. n. 65 — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fonotelegrafici comunali: acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni, inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici: temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per uffici telegrafici e per quelli dei Circoli di costruzione, placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina.

Cap. n. 92 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale telegrafico nelle nuove Provincie - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione del personale con contratto a termine (ausiliario) di cui all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1928.

Nomina del commissario generale italiano presso le Esposizioni internazionali che si terranno nel 1930 in Liegi ed in Anversa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Considerato che nell'anno 1930 saranno tenute, contemporaneamente, a Liegi e ad Anversa (Belgio) due grandi Esposizioni internazionali, la prima intitolata: « Esposizione internazionale della grande industria, delle scienze e delle applicazioni » con annessavi, una « Esposizione d'arte vallone antica »; la seconda: « Esposizione internazionale coloniale marittima e d'arte fiamminga »;

Considerato che il Regio Governo ha preso la determinazione di partecipare ufficialmente a dette Esposizioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla nomina di un unico commissario generale italiano presso le due suddette Esposizioni, con incarico di provvedere alla organizzazione delle Sezioni italiane in seno alle medesime;

Decreta:

Il comm. avv. Edoardo Agnelli è nominato commissario generale italiano per la « Esposizione internazionale della grande industria, delle scienze e delle applicazioni e di arte vallone antica » da tenersi a Liegi nel 1930, nonchè per la « Esposizione coloniale marittima e di arte fiamminga » da tenersi ad Anversa nello stesso anno, con l'incarico di presiedere alla organizzazione delle Sezioni italiane in seno alle Esposizioni medesime.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1928.

Proroga del termine assegnato al commissario straordinario del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno per il compimento dei suoi lavori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1926, con il quale fu dichiarata sciolta l'amministrazione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno, affidandosi la temporanea gestione della istituzione medesima ad uno speciale commissario, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione del sodalizio stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Visti i decreti Ministeriali 6 aprile e 5 novembre 1927, 6 febbraio e 30 aprile 1928, con i quali si prorogavano i termini assegnati al commissario per il compimento dei suoi lavori;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare un'ulteriore proroga di termine;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, è prorogato fino al 31 ottobre 1928.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.

Modifiche alle norme e tariffe per i lavoratori dei porti di La Spezia e di Pertusola, approvate con decreto Ministeriale 3 giugno 1927.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione degli Uffici del lavoro portuale nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che stabilisce le norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di La Spezia;

Visti i propri decreti 3 giugno 1927 e 20 ottobre 1927 che approvano le norme e le tariffe per i lavoratori del porto di La Spezia e di Pertusola;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe annesse al presente decreto (allegati *A* e *B*), in aggiunta o a modifica di quelle già approvate col decreto Ministeriale 3 giugno 1927, concernente le norme e le tariffe per i lavoratori del porto di La Spezia e di Pertusola.

Art. 2.

L'art. 24 del decreto Ministeriale 3 giugno 1927 è modificato come segue:

« Quando gli scaricatori siano richiesti a giornata, il compenso relativo è di L. 40 anche per quelli addetti al vuotamento delle coffe. Per le persone in aiuto nei lavori a cottimo, il compenso giornaliero è di L. 50.

« Gli uomini addetti alle macchinette, se richiesti dai capitani, saranno pagati in ragione di L. 30 al giorno per le macchinette semplici e di L. 40 per quelle a leva.

« I compensi per le prestazioni eseguite oltre l'orario normale saranno corrisposti cogli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 delle norme generali ».

Art. 3.

Qualsiasi ulteriore variante alle norme e tariffe per i lavoratori del porto di La Spezia e di Pertusola dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: Ciano.

Allegato *A*.

Norme di lavoro e tariffe per i « giornalieri del porto ».

Art. 1.

La sezione « giornalieri del porto » (antracitisti) provvede alle seguenti operazioni:

1° lavorazione e ricarico dell'antracite e delle altre qualità di fossili affini all'antracite che vengono lavorate colla stessa modalità;

2° lavori complementari delle operazioni di carico e scarico che non siano di competenza del tiraggio e del facchinaggio, e cioè: pulizia, agganciamento dei vagoni, copertura e calafataggio, ricupero dei piccoli quantitativi di carbone e fosfati durante la discarica, pulizia delle banchine e degli interbinari, spianamento dei vagoni, costruzione dei muretti di contenimento dei cumuli;

3° scelta di qualsiasi qualità di carbone a deposito sia a mano che coll'uso della griglia o della palagriglia, eccettuato il coke;

4° distribuzione dei sacchi vuoti per lo sbarco dei cereali se richiesta;

5° tutte le altre operazioni a giornata non previste specificatamente nelle norme generali per il lavoro a braccia.

Art. 2.

Valgono anche per la sezione « giornalieri del porto » le norme generali stabilite per le altre categorie negli articoli 2, 4, 5, 6, 12, 14 e 19 per quanto riguarda l'orario di lavoro, compensi straordinari, ecc.

Art. 3.

I « giornalieri del porto » debbono eseguire la lavorazione per le pezzature, « cobbles », « arancio », « noce », e « pisello », usando le palegriglie e le griglie indicate dai datori di lavoro, secondo le modalità da questi richieste.

Art. 4.

Il datore di lavoro può reclamare contro la non buona esecuzione del lavoro fino al momento del ricarico sul vagone o carro; a spedizione effettuata, cessa qualsiasi responsabilità da parte dei lavoratori.

Art. 5.

Il datore di lavoro che chiede la caricazione dei vagoni di pezzatura, ha il diritto di esigere che ogni vagone sia terminato nel giorno per cui viene ordinato e per il tonnellaggio richiesto.

Art. 6.

Quando venga eseguito il ricarico di una sola pezzatura, l'accumulamento delle pezzature non caricate viene fatto senza alcun compenso.

Il negoziante ha però l'obbligo di dare degli acconti sulle quantità lavorate e non caricate.

Art. 7.

Il compenso per ogni giornata di lavoro, per i lavori non eseguiti a cottimo, è di L. 34.

Tariffe.

Per copertura di ciascun vagone prendendo il copertone da qualsiasi punto del porto . . .	L.	3.50
Antracite scelta a mano o palagriglia, per tonn.	»	7 —
« Cobbles » e « arancio » (lavorazione e ricarico), per tonnellata	»	12 —
« Cobbles » d'origine (grigliatura e ricarico), per tonnellata	»	9.50
« Cobbles » (da deposito a veliero o chiatta), per tonnellata	»	13 —
« Noce » d'origine, per tonnellata	»	13.50
« Noce » (lavorazione e ricarico), per tonnellata	»	15.50
« Noce » (da deposito a veliero o chiatta), per tonnellata	»	16 —
« Pisello » (lavorazione, ricarico e grigliatura) per tonnellata	»	14 —
« Pisello » (con doppia grigliatura e ricarico), per tonnellata	»	18 —
Minuto in genere, per tonnellata	»	4.50
Scelta dei carboni, grigliati a griglia o a palagriglia, Cardiff Scozia, Newcastle e altri generi, per tonnellata	»	4.50
Distribuzione sacchi vuoti per sbarco cereali su carri o camions, per tonnellata merce (se richiesta)	»	0.30
Distribuzione sacchi vuoti per sbarco cereali su vagoni compresa la spazzatura, pulitura, agganciamento vagoni e manovra, per tonnellata merce (se richiesta)	»	0.45
Per calafataggio dei vagoni nella discarica dei fosfati (se richiesto) comprese le altre operazioni di spettanza dei giornalieri, per tonn.	»	0.25

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: Ciano.

ALLEGATO *B*.

Tariffe dei fosfati, piombo, petrolio e benzina, cemento, ecc.

Fosfati:

Tiraggio	L.	4.35	a tonn.
Facchinaggio	»	2.65	»
Col « filo », da stiva a vagone	»	6 —	»

Piombo in pani:

Tiraggio (da o su nave)	L.	4 —	a tonn.
Tiraggio (da o su nave) con stivatura	»	5.85	»
Facchinaggio, sbarco e stivaggio in chiatte	»	2 —	»
Imbragaggio da chiatta	»	2 —	»
Imbragaggio da pontone e da chiatta a vagone o deposito non oltre i binari	»	4.50	»
Da pontone o chiatta a deposito oltre i binari	»	5 —	»
Da deposito su banchina a carro o vagone	»	4 —	»

Petrolio e benzina in cassette:

Tiraggio (imbarco da sottoparanco) con stivatura	L.	12 —	a tonn.
Facchinaggio da vagone, carro o camion	»	5 —	»

Cemento in sacchi:

Tiraggio (imbarco da sottoparanco con stivatura)	L.	4 —	a tonn.
Facchinaggio, da vagone, carro o camion a veliero o chiatta	»	3 —	»
Da chiatta su vagone o carro	»	5 —	»
Stivaggio in chiatta	»	2.10	»
Imbragaggio in chiatta	»	2.10	»

Mattoni pieni, mattoni forati e tegoli:

Sbarco e imbarco da vapore o veliero su vagoni o carri o viceversa	L.	5.50	a tonn.

Crusca:

Tiraggio	L.	6 —	a tonn.
Stivaggio in chiatte	»	2.40	»
Imbragaggio da chiatte	»	2.40	»
Sbarco, da sottoparanco a vagone o carro	»	3.50	»
Sbarco, da chiatta a vagone o carro	»	5 —	»

Porfido in blocchetti:

Da vagone a veliero	L.	3 —	a tonn.

Macchinari:

Tiraggio da stiva	L.	5.50	a tonn.
Stivaggio in chiatte o viceversa	»	2.50	»

Zolfo in sacchi:

Stivaggio in chiatte	L.	2.20	a tonn.
Imbragaggio in chiatte	»	2.10	»

Juta e cotone in balle:

Tiraggio	L.	4.50	a tonn.
Stivaggio in chiatte	»	2.10	»
Imbragaggio	»	2.10	»

Barili olio:

Tiraggio	L.	6 —	a tonn.
Stivaggio in chiatte	»	2.20	»
Imbragaggio	»	2.20	»

Cemento in fusti:

Tiraggio	L.	4.50	a tonn.
Stivaggio o imbragaggio in chiatte	»	2.10	»

Formaggio:

Tiraggio	L.	5 —	a tonn.
Stivaggio in chiatte	»	2.10	»

Farina in sacchi:

Tiraggio	L.	4 —	a tonn.
Stivaggio in chiatte	»	2 —	»
Imbragaggio in chiatte	»	2 —	»

Juta e cotone in balle:

con elevatori:

Da chiatta a vagone o carro	L.	7 —	a tonn.

Baritina:

Sbarco da vagoni a chiatta: lavoratori impiegati 3; resa tonnellate 50	L.	3 —	a tonn.
Imbarco da chiatta a stiva: lavoratori impiegati 5; resa tonnellate 50	»	5 —	»

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lapainar fu Giovanni, nato a Trieste il 2 gennaio 1876 e residente a Trieste, via Lavoratori, n. 219, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lapanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lapainar è ridotto in « Lapanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ferruccio di Giovanni, nato il 13 luglio 1908, figlio;
2. Mario di Giovanni, nato il 20 luglio 1911, figlio;
3. Guerrina di Giovanni, nata il 5 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lapainar di Giovanni, nato a Trieste il 4 luglio 1901, e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 219, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lapanni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lapainar è ridotto in « Lapanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Adalgisa Lapajnar di Giovanni, nata a Trieste il 1° marzo 1906, e residente a Trieste, via Lavoratori n. 219, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lapanni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Adalgisa Lapajnar è ridotto in « Lapanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Mlach fu Andrea, nato a Trieste il 24 febbraio 1886 e residente a Trieste, via G. Zanetto n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Mlach è ridotto in « Milazzo ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Mlach nata Rotter fu Giacomo, nata il 24 giugno 1928, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Majcen di Andrea, nato a Trieste il 7 gennaio 1895, e residente a Trieste, via del Veltro 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Majcen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Mosetig di Emilio, nato a Trieste il 13 novembre 1896, e residente a Trieste via A. Vittoria n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Mosetig è ridotto in « Mosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mosetig nata Ortali di Vittorio, nata il 28 settembre 1896, moglie.
2. Lidia di Attilio, nata il 7 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pecchiar fu Nicolò, nato a Capodistria il 27 giugno 1864, e residente a Trieste via Ginnastica n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pecchiar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Pecchiar nata Strassener fu Martino, nata il 6 luglio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Perleviz di Carlo, nato a Trieste il 10 giugno 1890, e residente a Trieste, via Commerciale n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Perleviz è ridotto in « Perletti »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ester Perleviz nata Sabato di Quintino, nata il 14 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Persig fu Valentino, nato a Gorizia il 26 dicembre 1889, e residente a Trieste, via San Francesco n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Persig è ridotto in « Persi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Persig nata Sussa di Ignazio, nata il 28 novembre 1896, moglie.
2. Guido di Luigi, nato il 17 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pertot di Bortolo, nato a Trieste il 26 maggio 1890, e residente a Trieste, Barcola n. 398, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertoti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pertot è ridotto in « Pertoti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Pertot nata Martelanz fu Giorgio, nata il 18 maggio 1895, moglie.
2. Luigi di Luigi, nato il 4 novembre 1918, figlio.
3. Daroslavo di Luigi, nato il 14 agosto 1921, figlio.
4. Danilo di Luigi, nato il 10 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Petutschnigg di Carlo, nato a Trieste il 19 gennaio 1889, e residente a Trieste, via San Giorgio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Petutschnigg è ridotto in « Petrucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Petutschnigg nata Predolin fu Ermenegildo, nata il 21 maggio 1899, moglie.
2. Paolo di Carlo, nato il 1° agosto 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Philippovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 19 marzo 1893 e residente a Trieste, via Giulia, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Filippi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Philippovich è ridotto in « Filippi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giulio Picinich di Ottavio, nato a Lussinpiccolo il 21 luglio 1894 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 1, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Picinich è ridotto in « Piccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Picinich nata Vogopulos di Demetrio, nata il 28 febbraio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Piscianc fu Giusto, nato a Trieste il 1° marzo 1880 e residente a Trieste, Androna C. Colombo, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Piscianc è ridotto in « Polli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Amalia Piscianc nata Turco fu Antonio, nata il 15 dicembre 1879, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 luglio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Silvio Piscianc di Giuseppe, nato a Trieste il 26 dicembre 1904 e residente a Trieste, Androna C. Colombo, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Piscianc è ridotto in « Polli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carmela Pockar fu Vincenzo, nata a Trieste l'8 febbraio 1907 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carmela Pockar è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ettore Radicich fu Augusto, nato a Trieste il 19 gennaio 1895 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Radicich è ridotto in « Radini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Leutheuser vedova Renzel di Giuseppe, nata a Trieste il 30 aprile 1874 e residente a Trieste, via Giotto, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lettusi-Renzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giulia Leutheuser vedova Renzel è ridotto in « Lettusi-Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Rubcich fu Francesco, nato a Spalato il 12 aprile 1878 e residente a Trieste, via delle Mandrie, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Rubcich è ridotto in « Rubini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Rubcich nata Margaretich fu Giorgio, nata il 7 dicembre 1888, moglie;
2. Gina di Antonio, nata il 22 marzo 1911, figlia;
3. Carlo di Antonio, nato il 13 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Amedeo Sichich di Benedetto, nato a Portole d'Istria il 5 gennaio 1865 e residente a Trieste, Piazza Libertà, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sicchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Amedeo Sichich è ridotto in « Sicchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Sichich nata Fabris fu Antonio, nata il 3 giugno 1872, moglie;
2. Giacomo di Amedeo nato il 10 aprile 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giulio Sichich di Amedeo, nato a Trieste il 25 marzo 1902 e residente a Trieste, Piazza Libertà, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sicchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Sichich è ridotto in « Sicchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Sichich di Felice Amedeo, nata a Trieste il 4 agosto 1904 e residente a Trieste, Piazza Libertà, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sicchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Sichich è ridotto in « Sicchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Smrekar fu Rocco, nata a Trieste il 2 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smeraldi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Smrekar è ridotto in « Smeraldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercedes Smrekar fu Rocco, nata a Trieste il 13 settembre 1902 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smeraldi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Mercedes Smrekar è ridotto in « Smeraldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Raffaello Smrekar fu Rocco nato a Gorizia il 14 giugno 1898 e residente a Trieste, via Commerciale n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smeraldi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Raffaello Smrekar è ridotto in « Smeraldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Schenk Francesco fu Giovanni, nato a Marburgo il 26 novembre 1879 e residente a Trieste, Servola, via Soncini, n. 738, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zenchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Schenk è ridotto in « Zenchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Schenk nata Pukshofer di Giovanni, nata il 28 novembre 1883, moglie;
2. Edoardo di Francesco, nato il 17 settembre 1911, figlio;
3. Guglielmo di Francesco, nato il 31 gennaio 1914, figlio;
4. Carlo di Francesco, nato il 4 novembre 1915, figlio;

5. Rodolfo di Francesco, nato il 22 gennaio 1919, figlio;
6. Jolanda di Francesco, nata il 18 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Schenk di Francesco, nato a Trieste il 14 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zenchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Schenk è ridotto in « Zenchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Schenk di Francesco, nata a Trieste il 4 marzo 1907 e residente a Trieste, Servola, via Soncini, n. 738, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zenchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Schenk è ridotto in « Zenchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo de Stefanowsky fu Carlo, nato a Banjaluka il 5 agosto 1881 e residente a Trieste, via Guido Reni, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Stefano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo De Stefanowsky è ridotto in « Di Stefano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita De Stefanowsky nata Pulgher, fu Pietro, nata l'8 marzo 1884, moglie;
2. Giuliano di Rodolfo, nato il 13 giugno 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Stenner di Nicolò, nato a Muggia il 30 settembre 1892 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Stenner è ridotto in « Steno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stenner nata Cecchini fu Valentino, nata il 31 gennaio 1896, moglie;
2. Silvia di Giuseppe, nata il 9 agosto 1914, figlia;
3. Paola di Giuseppe, nata il 14 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Boghessich fu Antonio nato a San Lorenzo del Pasenatico il 27 marzo 1884 e residente a Udine, via Pordenone n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Borghesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Boghessich è ridotto in « Borghesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Boghessich nata Franck fu Venceslao, nata il 14 settembre 1912, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Carmelich di Gustavo nato a Trieste il 31 agosto 1901 e residente a Milano, via Morgagni n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carmeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Carmelich è ridotto in « Carmeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ernesto Petech fu Nicolò, nato a Trieste il 12 febbraio 1898 e residente a Gorizia, via Manzoni, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Petech è ridotto in « Petri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « Bindeburg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato Bindeburg del signor Troilo Valvotti, figlio di Mario e della fu Elisabetta nobile de Tyr, nato a Vienna l'11 novembre 1900, è restituito nella forma italiana di « de Bindis » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Firenze, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 21 maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda presentata dal signor Karnel Leopoldo fu Tomaso, nato l'11 novembre 1866 in Laglesie San Leopoldo, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e per i suoi discendenti, la riduzione del proprio cognome in quello di « Carniello »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa all'albo del comune di Pontebba ed in quello di questa Prefettura;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero per la giustizia e culti;

Decreta:

Il cognome del signor Karnel Leopoldo è ridotto nella forma italiana di « Carniello » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i suoi figli, e cioè:

Karnel Anna, figlia, nata il 13 marzo 1907;
Karnel Leopoldo, figlio, nato il 31 ottobre 1911;
Karnel Adolfo, figlio, nato il 26 luglio 1915;
Karnel Rosalia, figlia, nata il 23 febbraio 1919.

La riduzione del cognome anzidetto sarà poi annotata anche in margine all'atto di matrimonio ed all'atto di nascita della moglie del Karnel Leopoldo, signora Seger Anna fu Pietro e di Orsola Chemel, nata a Laglesie San Leopoldo il 29 gennaio 1879.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato, dal podestà di Pontebba, al richiedente.

Spetta al podestà stesso di darvi esecuzione, secondo le norme stabilite nelle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 23 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Reggio Emilia — Intestazione della ricevuta: Pedrazzoli Prospero fu Giovanni, domic. a Villaminosso (Reggio Emilia) per conto del comune di Villaminosso — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 108.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 972 — Data della ricevuta: 23 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Colisano Maria Rosaria — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 225 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6037 — Data della ricevuta: 10 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: Raffaele Napoletano per conto della Parrocchia di S. Nicola di Bari in Castel Cisterna — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 395.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 17 ottobre 1928 - Anno VI

Francia	74.56	Belgrado	33.60
Svizzera	367.45	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92 60	Albania (Franco oro)	365 50
Olanda	7.655	Norvegia	5.10
Spagna	308 87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.654	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214 50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.63		
Romania	11.57	Rendita 3.50 %	71.55
Peso Argentino Oro	18.19	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 15
New York	19 087	Consolidato 5 %	83 25
Dollaro Canadese	19.057	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.25
Oro	368.29		

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 20 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste in Beirut (Siria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazione di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 14 del 14 luglio 1928, riguardante le provenienze da Beirut, è revocata.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.